



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Pinacoteca di Brera
Biblioteca Nazionale Braidense

OGGETTO: Determina a contrarre – Affidamento in proroga ai sensi degli artt. 106, comma 11 e 63, comma 2, lett. c) d.lgs. 50/2016 dei servizi per il pubblico e di biglietteria ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 42/2004 presso il Museo con autonomia speciale "Pinacoteca di Brera"

CIG: 7884030B5D

IPA: E5J307

La Pinacoteca di Brera (Codice Fiscale 97725670158), in persona del Direttore, Dott. James M. Bradburne, sita in via Brera, 28 – 20121 Milano (MI):

CONSIDERATO che con il bando di gara pubblicato in data 28 aprile 2008 è stata indetta una procedura per l'affidamento in concessione dei servizi per il pubblico e di biglietteria ("Servizi Aggiuntivi") del Museo del Cenacolo Vinciano e della Pinacoteca di Brera;

CONSIDERATO che, nella seduta conclusiva di gara del 28 luglio 2008, la concessione dei Servizi Aggiuntivi è stata aggiudicata al ATI costituito da: Skira Editore S.p.A. (mandataria), Charta S.r.l (successivamente, a seguito di fusione per incorporazione, Best Union Company S.p.A. e ora Vivaticket S.p.A.), Ne-t by Telerete Nordest S.r.l., ASTER Archeologia Storia e Territorio S.r.l. e Villaggio Globale International S.r.l. ("ATI Skira")

VISTO l'atto di concessione dei Servizi Aggiuntivi dei Musei del Cenacolo Vinciano e della Pinacoteca di Brera sottoscritto in data 30 ottobre 2008 e decorrente dal 1 gennaio 2009 sino a tutto il 31 dicembre 2017 ("**Concessione**");

VISTE le proroghe della concessione dei Servizi Aggiuntivi sottoscritte in data 24 luglio 2017, 19 dicembre 2018 e 7 febbraio 2019;

PRESO ATTO dell'imminente scadenza del termine di durata della proroga sottoscritta tra la Pinacoteca di Brera e l'ATI Skira in data 7 febbraio 2019 e fissata per il prossimo 5 maggio 2019;

CONSIDERATO che la Pinacoteca di Brera, in virtù dell'accordo in essere tra il Ministero Beni Attività Culturali e CONSIP, ha dato tempestivo avvio alle attività ivi previste ai fini della selezione da parte di quest'ultima del nuovo concessionario;

RILEVATO che le suddette attività di selezione del nuovo concessionario, affidate a CONSIP, non risultano ad oggi ancora terminate, avendo subito rallentamenti in alcun

modo imputabili alla Pinacoteca di Brera e dovendosi pertanto ritenere plausibile che esse possano concludersi entro e non oltre 12 mesi;

RITENUTO, ritenuto, che nelle more della definizione dell'iter necessario alla selezione del nuovo concessionario si rende indispensabile assicurare la continuità dell'erogazione dei Servizi Aggiuntivi oggetto della Concessione e, in particolare, di quelli concernenti la biglietteria, la prenotazione e prevendita dei biglietti, anche tramite *call center*, nonché il servizio editoriale e di vendita (*bookshop*), il cui corretto e regolare espletamento risulta essere essenziale ai fini della vita della Pinacoteca di Brera e, dunque, per il perseguimento degli interessi pubblici concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di quest'ultima;

RILEVATO che, in data 09 aprile 2019, sussistendo i requisiti di cui all'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 per la concessione di una "proroga ponte", è stata richiesta all'ATI Skira la disponibilità a proseguire l'erogazione di tutti i Servizi Aggiuntivi oggetto di Concessione alle medesime condizioni originariamente previste;

PRESO ATTO che ATI Skira, in data 12 aprile 2019 ha manifestato la propria indisponibilità ad accettare un'ulteriore proroga della Concessione alle attuali condizioni in virtù dell'intervenuta modifica, per cause ad essa non imputabili, delle modalità originariamente previste per esecuzione dei servizi, nonché per le mutate condizioni di mercato rispetto a quelle in essere al momento dell'affidamento; in particolare, per quanto riguarda il servizio di biglietteria, quest'ultima ha evidenziato come il venir meno delle sinergie connesse all'erogazione del medesimo servizio sia in favore della Pinacoteca di Brera che del Polo Museale del Cenacolo Vinciano abbia comportato – e sempre più comporterà, alla luce dell'imminente scadenza della proroga anche della concessione presso il Polo Museale del Cenacolo Vinciano – un rilevante aggravio delle condizioni di esecuzione del servizio, tale da comportare un'importante compressione dei margini di redditività della stessa e il venir meno delle condizioni di convenienza economica per lo svolgimento del servizio; e, specularmente, per quanto riguarda il servizio di editoria e vendita, quest'ultima ha invece evidenziato come le scelte logistiche concernenti l'assegnazione degli spazi destinati al bookshop, incidendo sul percorso museale seguito dagli utenti della Pinacoteca di Brera, abbiano comportato effetti significativamente negativi sulla redditività di tale attività, determinando un risultato economico negativo;

RILEVATO in data 18 aprile 2019, ATI Skira ha trasmesso alla Pinacoteca di Brera alcune proposte di revisione degli originari termini e condizioni della Concessione tese a ripristinare l'equilibrio economico della stessa fino al raggiungimento di un fatturato annuo complessivo (ingressi + prevendite + *bookshop* + audioguide + visite guidate) pari a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00);

CONSIDERATO che la Pinacoteca di Brera, anche alla luce delle nuove condizioni che saranno poste a base di gara nell'ambito della procedura per l'affidamento della concessione relativa ai Servizi Aggiuntivi *ex art.* 117, comma 2, d.lgs. 42/2004, ha svolto un'ampia istruttoria interna tesa a verificare quanto lamentato da ATI Skira in ordine alla asserita

perdita di economicità della Concessione, verificando altresì la sussistenza dei presupposti e delle misure necessarie per addivenire al riequilibrio della Concessione;

PRESO ATTO che dell'istruttoria di cui al punto precedente è emersa un'effettiva e oggettiva perdita di economicità della Concessione con riferimento sia al servizio di editoria e vendita (*bookshop*), certamente imputabile ad esigenze logistiche del concedente, che al servizio di biglietteria conseguente al venir meno delle sinergie derivanti dalla originaria gestione congiunta della biglietteria della Pinacoteca di Brera e del Polo Museale del Cenacolo Vinciano;

CONSIDERATO che tale perdita di economicità della Concessione, nei termini e nei limiti di cui al presente accordo, è altresì confermata dalle valutazioni svolte in sede di definizione delle condizioni di affidamento dei medesimi Servizi Aggiuntivi previste nell'ambito della nuova procedura;

CONSIDERATO che, alla luce della natura e delle modalità di esecuzione dei servizi di biglietteria e *call center*, nonché di quelli di editoria e vendita (*bookshop*), nonché dell'imminente scadenza della proroga della Concessione attualmente in essere e del parallelo svolgimento da parte di CONSIP delle attività prodromiche al riaffidamento della Concessione, sussistono le ragioni di estrema urgenza per procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), dei Servizi Aggiuntivi, essenziali per il regolare svolgimento delle attività museali e non gestibili direttamente;

RAVVISATO che, stante l'imminente scadenza della proroga attualmente in essere e valutate le implicazioni negative sulle condizioni economiche e sul regolare svolgimento dei servizi che potrebbero derivare in capo alla Pinacoteca di Brera per effetto del subentro temporaneo di un nuovo operatore nelle more della conclusione della procedura CONSIP attualmente in corso, deve escludersi la sussistenza delle condizioni, anche di opportunità, per poter procedere alla consultazione di altri operatori economici nell'ambito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 50/2016;

RITENUTO che l'analisi delle attuali condizioni di affidamento dei medesimi Servizi Aggiuntivi da parte di istituzioni museali di prestigio analogo rispetto alla Pinacoteca di Brera, inducono a ritenere più conveniente per quest'ultima procedere ad una proroga della Concessione in essere, previo riequilibrio della stessa mediante revisione di talune condizioni contrattuali al fine di garantirne l'economicità;

PRESO ATTO della disponibilità di ATI Skira a proseguire nello svolgimento dei suddetti Servizi Aggiuntivi alle condizioni di cui alla comunicazione del 18 aprile 2019;

RITENUTE sussistenti le condizioni per procedere all'affidamento in proroga dei Servizi Aggiuntivi, in forma di "proroga ponte", previa revisione, anche e per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), dei termini e delle condizioni di svolgimento degli stessi entro il limite del mero ripristino dell'economicità della Concessione;

RAVVISATA l'esistenza di ragioni oggettive per procedere all'affidamento in proroga in favore dell'ATI Skira ai sensi degli artt. 106, comma 11 e, per quanto occorrer possa, 63, comma 2, lett. c) d.lgs. 50/2016, della Concessione;

VISTO l'art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO pertanto applicabile alla fattispecie oggetto della presente determina la procedura di cui agli artt. 106, comma 11 e, ove occorrer possa, 63, comma 2, lett. c) d.lgs. 50/2016;

RITENUTO di impegnare in favore dell'A.N.AC. – via Minghetti, 10 – 00187 ROMA la spesa relativa al contributo previsto per l'avvio della procedura di gara a carico della Stazione appaltante, pari ad Euro 600,00”.

RITENUTO che in relazione alla procedura in oggetto è stato richiesto all'A.N.AC. il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della deliberazione del 15 febbraio 2010 della stessa Autorità e che è stato assegnato il seguente CIG: 7884030B5D;

DETERMINA

- di affidare in proroga, ai sensi degli artt. 106, comma 11 e, ove occorrer possa, 63, comma 2, lett. c) d.lgs. 50/2016, la Concessione dei Servizi Aggiuntivi alle condizioni di cui alla comunicazione del 18 aprile 2019 all'ATI Skira;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento James M. Bradburne;
- di pubblicare la determina sul sito internet della Pinacoteca di Brera.

Milano, 19 aprile 2019

Il Direttore
James M. Bradburne

Allegati:

- Condizioni comunicate in data 18 aprile 2019
- Schema di contratto

Gentile dottore
James M. Bradburne
Direttore
Pinacoteca di Brera e la Biblioteca nazionale Braidense
Via Brera, 28
20121 Milano

Milano, 18 aprile 2019

Oggetto: proroga concessione servizi aggiuntivi

Egregio Direttore,

facciamo seguito all'incontro odierno, per sottoporvi la nostra proposta di proroga del contratto di concessione dei servizi presso la Pinacoteca di Brera, che tenga conto delle valutazioni emerse appunto nel corso della discussione.

Desideriamo premettere alcune osservazioni a commento dei prospetti allegati.

Come più volte affermato, infatti, la disponibilità da parte del RTI concessionario a un ulteriore periodo di proroga è legata al recupero, almeno parziale, della consistente perdita economica causata dalle ultime variazioni intervenute nell'assetto della concessione stessa: da una parte la separazione del Cenacolo Vinciano (che sarà a breve assegnato ad altro Concessionario a esito della gara bandita lo scorso anno), e dall'altra la mutata collocazione (e riduzione in termini di superficie) del bookshop della Pinacoteca, che ha visto radicalmente diminuire il passaggio dei visitatori e di conseguenza il fatturato.

Nello spirito di servizio che ha sempre contraddistinto la nostra collaborazione con l'Amministrazione, l'obiettivo primario di questa proposta è quello di continuare a garantire tutte le attività a servizio della Pinacoteca e del pubblico, riequilibrando parzialmente quel pesante disavanzo che rende oggi non più sostenibile il mantenimento dei servizi da parte del Concessionario.

Parliamo di un recupero parziale, giacché il piccolo margine evidenziato nei prospetti allegati non tiene conto delle spese generali che pur le cinque società componenti il RTI ritroveranno poi nei loro bilanci.

Abbiamo dunque preso a base di calcolo la situazione dei costi e dei ricavi relativa al 2018.

Qui, secondo le vostre indicazioni, abbiamo prospettato due scenari alternativi, che perseguano tuttavia entrambi l'obiettivo dell'equilibrio economico della concessione:

- 1) mantenimento del canone attuale (pari a € 137.940);
 - 2) riduzione del canone di concessione del 25% (pari a un canone di € 103.455).
- Nel caso si scegliesse la prima ipotesi, l'aggio di biglietteria dovrebbe collocarsi al 20%, e le royalties sui servizi al 20%.
Nel secondo caso, invece, l'aggio potrebbe scendere al 18,5%, e le royalties sui servizi attestarsi sempre al 20%.

Questa la situazione che proponiamo di mantenere fino al raggiungimento dello stesso fatturato complessivo della concessione rispetto al 2018, cioè € 2.500.000 (ingressi + prevendite + bookshop + audioguide + visite guidate).

Dal momento che come richiamato sopra, è nostro intento giungere principalmente all'azzeramento delle pesanti perdite venutesi a creare, proponiamo che al raggiungimento del fatturato complessivo sopra esposto, i valori dell'aggio e delle royalties da applicare sulla quota incrementale tornino ai valori della concessione originaria, e dunque il 10% per quanto riguarda l'aggio su biglietteria e prevendite e il 30% di royalties sui servizi.

Nella speranza di aver correttamente interpretato quanto emerso nel corso del nostro incontro, e in attesa delle vostre considerazioni al riguardo, porgiamo i più cordiali saluti.

Skira Editore Spa
per ATI Brera



SCHERA DI CONTRATTO



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

PINACOTECA DI BRERA
BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE

AFFIDAMENTO IN PROROGA ED AI SENSI DEGLI ARTT. 106, COMMA 11 E 63, COMMA 2, LETT. C) D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO E DI BIGLIETTERIA AI SENSI DELL'ART. 117 DEL D.LGS. 42/2004 PRESSO IL MUSEO CON AUTONOMIA SPECIALE "PINACOTECA DI BRERA"

Tra

la Pinacoteca di Brera (C.F. 97725670158), con sede in Milano, Via Brera, 28 in persona del Direttore Generale, Dott. James M. Bradburne (di seguito "**Pinacoteca di Brera**")

e

l'Associazione Temporanea di Imprese (di seguito: "**ATI Skira**"), costituita da:

- Skira Editore S.p.A., con sede in Palazzo Casati Stampa, Via Torino n. 61, Milano, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, dott. Massimo Vitta Zelman, C.F. VTTMSM46P27D969L domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito: "**Skira**"), con qualità di mandatario;
- Best Union Company S.p.A., ora denominata Vivaticket S.p.A., con sede in Via A. Canova n. 16/20, Bologna, nella persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, dott. Silvano Taiani, C.F. TNASVN70S08D708A, domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito: "**Vivaticket**");
- Ne-t by Telerete Nordest S.r.l., con sede in Via Seconda Strada 14/16/18, Padova, nella persona del Procuratore e legale rappresentante, dott. Carlo Bettio, C.F. BTTCRL69M10G224Q, domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito: "**Net**");
- ASTER Archeologia Storia e Territorio S.r.l., con sede in Via Alvise Cadamosto n. 7, Milano, nella persona del legale rappresentante, dott.ssa Laura Giorgia Codini C.F. CDNLGR71E42F205A, domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito: "**Aster**");

Via Brera 28, 20121 Milano
pin-br@beniculturali.it www.pinacotecabrera.org
t +39 02 722631 cf 97725670158



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- Villaggio Globale International S.r.l. con sede in Via Marconi 1, Mogliano Veneto, nella persona del legale rappresentante, dott. Maurizio Vianello C.F. VNLMRZ50D05L736V, domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito: “**VG**”);

Pinacoteca di Brera e RTI sono qui di seguito congiuntamente individuate come le “**Parti**” e ciascuna di esse come la “**Parte**”; le società facenti capo al RTI sono altrimenti individuate rispettivamente come Skira, Vivaticket, Net, Aster, Villaggio Globale.

Premesso che

- 1) sulla base del bando di gara del 28 aprile 2008, l’affidamento dei servizi per il pubblico e di biglietteria (“**Servizi Aggiuntivi**”) del Museo del Cenacolo Vinciano e della Pinacoteca di Brera è stato aggiudicato, nella seduta conclusiva di gara del 28 luglio 2008, al ATI originariamente costituito da: Skira, Charta, Net, Aster e Villaggio Globale;
- 2) dal 31 dicembre 2015 Best Union Company S.p.A. è subentrata a seguito della fusione per incorporazione della società Charta S.r.l.;
- 3) l’atto di concessione rep. n. 15 del 30 ottobre 2008, dell’allora Direzione Regionale Lombardia, ha una durata pari ad anni otto, decorrenti dal 1 settembre 2009 (“**Concessione**”);
- 4) in seguito alla riorganizzazione del superiore Ministero Beni Attività Culturali (“**Ministero**”) di cui al DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 s.m.i. è stata istituita la Pinacoteca di Brera quale museo con autonomia speciale e dotato di personalità giuridica;
- 5) il termine di scadenza della suddetta Concessione dei Servizi Aggiuntivi era inizialmente fissato al 31 agosto 2017. Tale scadenza, nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica concernente la scelta del nuovo concessionario, è stata prorogata prima al 31 dicembre 2018, poi al 01 marzo 2019 e, successivamente, al 05 maggio 2019;
- 6) la Pinacoteca di Brera, in virtù dell’accordo in essere tra il Ministero e CONSIP, ha dato tempestivo avvio alle attività ivi previste ai fini dell’avvio, da parte di



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

quest'ultima, dell'iter necessario per procedere alla selezione del nuovo concessionario;

7) le suddette attività di selezione del nuovo concessionario, affidate a CONSIP ai sensi del suddetto accordo, non risultano ad oggi ancora terminate, avendo subito rallentamenti in alcun modo imputabili alla Pinacoteca di Brera e dovendosi pertanto ritenere plausibile che esse possano concludersi entro e non oltre 12 mesi;

8) tra i Servizi Aggiuntivi oggetto della Concessione vi sono, in particolare, quelli concernenti la biglietteria, la prenotazione e prevendita dei biglietti anche tramite *call center*, nonché il servizio editoriale e di vendita (*bookshop*), il cui corretto e regolare espletamento risulta essere essenziale ai fini della vita della Pinacoteca di Brera e, dunque, per il perseguimento degli interessi pubblici concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di quest'ultima;

9) in data 09 aprile 2019, sussistendo i requisiti di cui all'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 per la concessione di una "proroga ponte", è stata richiesta all'ATI Skira la disponibilità a proseguire l'erogazione di tutti i Servizi Aggiuntivi oggetto di Concessione alle medesime condizioni originariamente previste;

10) L'ATI Skira, in data 12 aprile 2019, ha manifestato la propria indisponibilità ad accettare un'ulteriore proroga della Concessione alle attuali condizioni in virtù dell'intervenuta modifica, per cause ad essa non imputabili, delle modalità originariamente previste per esecuzione dei servizi, nonché per le mutate condizioni di mercato rispetto a quelle in essere al momento dell'affidamento.

In particolare, per quanto riguarda il servizio di biglietteria, quest'ultima ha evidenziato come il venir meno delle sinergie connesse all'erogazione del medesimo servizio sia in favore della Pinacoteca di Brera che del Polo Museale del Cenacolo Vinciano abbia comportato – e sempre più comporterà, alla luce dell'imminente scadenza della proroga anche della concessione presso il Polo Museale del Cenacolo Vinciano – un rilevante aggravio delle condizioni di esecuzione del servizio, tale da comportare un'importante compressione dei margini di redditività della stessa e il venir meno delle condizioni di convenienza economica per lo svolgimento del servizio. specularmente, per quanto riguarda il servizio di editoria e vendita, quest'ultima ha invece evidenziato come le scelte logistiche concernenti l'assegnazione degli spazi destinati al *bookshop*, incidendo sul percorso museale seguito dagli utenti della Pinacoteca di Brera, abbiano



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

comportato effetti significativamente negativi sulla redditività di tale attività, determinando un risultato economico negativo;

11) in data 18 aprile 2019, ATI Skira ha trasmesso alla Pinacoteca di Brera alcune proposte di revisione degli originari termini e condizioni della Concessione tese a ripristinare l'equilibrio economico della stessa fino al raggiungimento di un fatturato annuo complessivo (ingressi + prevendite + bookshop + audioguide + visite guidate) pari a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00);

12) la Pinacoteca di Brera, anche alla luce delle nuove condizioni che saranno poste a base di gara nell'ambito della procedura per l'affidamento della concessione relativa ai Servizi Aggiuntivi *ex art.* 117, comma 2, d.lgs. 42/2004, ha svolto un'ampia istruttoria interna tesa a verificare quanto lamentato da ATI Skira in ordine alla asserita perdita di economicità della Concessione, verificando altresì la sussistenza dei presupposti e delle misure necessarie per addivenire al riequilibrio della Concessione;

ritenuto che

13) alla luce della natura e delle modalità di esecuzione dei servizi di biglietteria e *call center*, nonché di quelli di editoria e vendita (*bookshop*), dell'imminente scadenza della proroga della Concessione attualmente in essere e del parallelo svolgimento da parte di CONSIP delle attività prodromiche al riaffidamento della Concessione, sussistono comunque le ragioni di estrema urgenza per procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), dei Servizi Aggiuntivi essenziali per il regolare svolgimento delle attività museali e non gestibili direttamente;

14) l'istruttoria di cui al precedente punto 12) ha evidenziato un'effettiva e oggettiva perdita di economicità della Concessione con riferimento sia al servizio di editoria e vendita (*bookshop*), certamente imputabile ad esigenze logistiche del concedente, che al servizio di biglietteria conseguente al venir meno delle sinergie derivanti dalla originaria gestione congiunta della biglietteria della Pinacoteca di Brera e del Polo Museale del Cenacolo Vinciano;

15) tale perdita di economicità della Concessione, nei termini e nei limiti di cui al presente accordo, è altresì confermata dalle valutazioni svolte in sede di definizione delle condizioni di affidamento dei medesimi Servizi Aggiuntivi previste nell'ambito della nuova procedura;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

16) l'analisi delle attuali condizioni di affidamento dei medesimi Servizi Aggiuntivi da parte di istituzioni museali di prestigio analogo rispetto alla Pinacoteca di Brera, induce a ritenere più conveniente per quest'ultima procedere ad una proroga della Concessione in essere, previo riequilibrio della stessa mediante revisione di talune condizioni contrattuali al fine di garantirne l'economicità;

17) stante l'imminente scadenza della proroga attualmente in essere e valutate le implicazioni negative sulle condizioni economiche e sul regolare svolgimento dei servizi che potrebbero derivare in capo alla Pinacoteca di Brera per effetto del subentro temporaneo di un nuovo operatore nelle more della conclusione della procedura CONSIP attualmente in corso, deve escludersi che sussistano le condizioni, anche di opportunità, per poter procedere alla consultazione di altri operatori economici nell'ambito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 50/2016;

Considerata, pertanto,

18) la disponibilità di ATI Skira a proseguire nello svolgimento dei suddetti Servizi Aggiuntivi alle condizioni di cui alla comunicazione del 18 aprile 2019;

19) la sussistenza delle condizioni per procedere all'affidamento in proroga dei Servizi Aggiuntivi, in forma di "proroga ponte", previa revisione, anche e per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), dei termini e delle condizioni di svolgimento degli stessi entro il limite del mero ripristino dell'economicità della Concessione;

20) l'esistenza di ragioni oggettive per procedere all'affidamento in proroga in favore dell'ATI Skira ai sensi degli artt. 106, comma 11 e, per quanto occorrer possa, 63, comma 2, lett. c) d.lgs. 50/2016, della Concessione, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 – Valore delle premesse

1) Le premesse costituiscono parte essenziale e integrante della presente accordo.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

1) Le Parti, d'intesa, concordano sulla necessità della proroga della Concessione relativa allo svolgimento dei Servizi Aggiuntivi presso la Pinacoteca e sulle modalità di attuazione dei medesimi, secondo le medesime condizioni precedentemente pattuite, ad eccezione di quanto puntualmente previsto dall'art. 7 "Riequilibrio della Concessione".

Eventuali modifiche tese a garantire un miglioramento del servizio per l'utenza della Pinacoteca (ancorché non incidenti a livello economico sul programma negoziale definito dalle parti) saranno concordate in separata sede.

2) Qualsiasi clausola relativa al Disciplinare di gara, al capitolato e ad ogni precedente accordo afferente, nello specifico, al Cenacolo Vinciano (ora Polo Museale) è da considerarsi esclusa dal presente accordo; gli accordi circa l'eventuale proroga dei servizi di concessione presso il Cenacolo Vinciano (ora Polo Museale) non rientrano nella sfera giuridica della Pinacoteca.

Art. 3 – Durata dell'Accordo

1) La durata del presente accordo decorre dal 6 maggio 2019 fino alla data di effettivo subentro del nuovo concessionario dei Servizi Aggiuntivi ex art. 117, comma 2 d.lgs. 42/2004 che sarà comunicata dalla Pinacoteca di Brera al momento della sottoscrizione del nuovo contratto di concessione. La durata massima del presente accordo non potrà eccedere la data del 6 maggio 2020.

2) L'ATI Skira non potrà vantare alcun diritto oltre la suddetta scadenza.

3) Il presente accordo non è tacitamente rinnovabile.

4) E' facoltà della Pinacoteca recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, con un preavviso di 15 (quindi) giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 4 – Caratteristiche della prestazione

1) L'accordo concerne l'espletamento dei servizi aggiuntivi attualmente in concessione presso la Pinacoteca, secondo le modalità in atto, così come definite nell'atto di Concessione richiamato nelle premesse.

2) I servizi oggetto della proroga sono i seguenti:

- Servizio editoriale e di vendita (*bookshop*)



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- Realizzazione di singole guide, cataloghi, quaderni, pubblicazioni scientifiche, cartoline, poster
- Realizzazione di pubblicazioni e materiali a fini didattici anche per tutti i livelli di formazione scolastica
- Visite didattiche
- Pubblicazioni multimediali
- Produzione di oggettistica
- Servizio di accoglienza, informazione, guida e assistenza didattica, incluso:
 - realizzazione e noleggio di audio guide (guide, audio guide, attività didattiche)
 - Organizzazione di Mostre, Eventi Culturali e Attività promozionali
- Servizio di biglietteria (biglietteria)
- Prenotazione e prevendita dei biglietti anche tramite *call center*, in particolare anche per le seguenti tipologie: prenotazione singoli gratuito, prenotazione scuola gratuito, prenotazione gruppi (prenotazione on line e *call center*)
- Adempimenti contabili
- Redazione piano semestrale editoriale
- Redazione piano semestrale di produzione di oggetti

3) Per quanto non espressamente qui indicato si rinvia al Capitolato “Biglietteria e Servizi Aggiuntivi” parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato, così come integrato dall’offerta tecnica presentata in fase di gara dal RTI.

Art. 5 – Esposizioni temporanee

1) Restando valido il diritto di First Option / First Refusal del Concessionario come stabilito dal Capitolato Articolo 4, lettera D, ultimo paragrafo, unicamente per quanto concerne mostre diverse dai Dialoghi e dal progetto di riallestimento di Palazzo Citterio che, nel periodo di proroga di cui al precedente art. 3.1, comportassero aumenti nel prezzo del biglietto di ingresso e/o investimenti non editoriali da parte del Concessionario, restando fermo che le esposizioni temporanee legate alle attività di riallestimento della Pinacoteca e di Palazzo Citterio non sono ricomprensibili nelle “Mostre” di cui all’art. 4 punto D) del Capitolato “Biglietteria e Servizi Aggiuntivi”.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

TITOLO II Ulteriori termini dell'accordo

Art. 6 – Termini e modalità di esecuzione del servizio

- 1) La prestazione sarà eseguita secondo la tempistica prevista all'Art. 3.1.
- 2) La sorveglianza e il coordinamento dell'esecuzione del servizio è di esclusiva competenza della Pinacoteca e dei suoi incaricati, come previsto dal Capitolato "Biglietteria e Servizi Aggiuntivi".

Art. 7 – Riequilibrio della Concessione

1) Al fine di ristabilire l'equilibrio economico della Concessione, in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'atto di concessione sottoscritto in data 30 ottobre 2008, le Parti stabiliscono che fino al raggiungimento di un fatturato globale annuo dei Servizi Aggiuntivi pari a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), troveranno applicazione le seguenti condizioni economiche:

- il canone annuo a carico del concessionario è rideterminato in Euro 103.455,00 (centotremilaquattrocentocinquantacinque/00);
- la quota percentuale sul fatturato annuo netto conseguito nella gestione dei servizi riservata alla Pinacoteca di Brera è fissata al 20 (venti) %;
- la quota percentuale riservata al concessionario sugli incassi di biglietteria, comprensivi degli introiti relativi al servizio di prenotazione è fissata al 18,5 (diciotto/5) %.

2) Le Parti concordano che al raggiungimento da parte del concessionario di un fatturato globale annuo dei Servizi Aggiuntivi pari a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), per la sola quota parte eccedente tale soglia, troveranno applicazione le condizioni economiche originarie di concessione, previste all'art. 2 dell'atto di concessione sottoscritto in data 30 ottobre 2008.

Art. 8 – Comunicazioni

1) Tutte le comunicazioni tra le Parti, inerenti il presente accordo, dovranno essere effettuate per iscritto e trasmesse via PEC, e indirizzate ai seguenti indirizzi:

Pinacoteca: mbac-pin-br@mailcert.beniculturali.it



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

RTI: skiraeditore@pec.it

2) Ogni comunicazione inviata al referente sopra indicato e nelle modalità sopra riportate, si intende trasmessa rispettivamente alla Pinacoteca e a tutti i componenti del RTI, nei suoi diversi partecipanti.

Art. 9 – Modifica

1) Ogni modifica al presente contratto è valida ed efficace solo ove convenuta per iscritto e risultante da atto sottoscritto dalle Parti.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1) Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della l. 136/2010 finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'ATI Skira si obbliga, sia nei confronti della Stazione appaltante sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente accordo. La medesima ATI Skira si obbliga a comunicare eventuali modifiche dei dati trasmessi entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi delle stesse.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e degli eventuali subcontraenti.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara (CIG) 7884030B5D.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'accordo, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

L'ATI Skira si assume, inoltre, l'obbligo di procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale quando abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla suddetta legge informandone contestualmente la Pinacoteca di Brera e la Prefettura - UTG della provincia di Milano.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Art. 11 – Foro competente

1) Il Foro di Milano, con esclusione di ogni altro foro, è competente per le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente atto.

Art. 12 – Spese di registrazione

1) Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso. Tutte le spese, comprese quelle di bollo, saranno a carico del richiedente.

Il presente atto - formato da n. 7 fogli - viene sottoscritto con firma digitale certificata dalla Pinacoteca, da Skira, da Net, da Vivaticket, da Aster e da VG. Sarà cura di ognuna delle Parti conservare l'originale.

Milano, 19/04/2019

Per la Pinacoteca
(F.to Digitalmente)

Il Direttore Generale
James M. Bradburne

Per il RTI
(F.to Digitalmente)

Skira Editore S.p.A.
Il Presidente
Massimo Vitta Zelman
